

Regolamento Programma "Erasmus" per il Corso di Laurea Triennale L 38 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali

Art. 1

Può presentare la propria candidatura, per partecipare alla selezione del programma di mobilità studentesca Socrates/Az. Erasmus, unicamente uno studente con un *curriculum studiorum* comprovante l'acquisizione di almeno **40 CFU**.

Almeno 30 giorni prima della partenza per le sedi universitarie estere convenzionate, gli studenti che intendono frequentare Corsi di cui sostenere esami **o svolgere il periodo di tirocinio** presso tali sedi devono richiedere al **Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (CCL SZTPA)** l'autorizzazione di variazione del piano di studi, anche sulla base del parere *scritto* dei professori dei corsi interessati. Tale autorizzazione deve essere una sola per ogni Insegnamento/Corso integrato e essere firmata dal Coordinatore del corso stesso; l'autorizzazione deve riguardare il Corso nella sua interezza così come previsto dal piano degli studi. Non devono essere rilasciate autorizzazioni riguardanti singoli moduli didattici.

Le variazioni devono essere effettuate nel rispetto delle propedeuticità in vigore presso **l'ordinamento didattico del Corso SZTPA**.

Qualsiasi variazione successiva rispetto al Piano di Studi presentato deve essere opportunamente giustificata e sottoposta al **CCL SZTPA, dal quale potrà essere approvata o respinta**.

Non verranno esaminate le pratiche incomplete o inesatte.

Art. 2

Al ritorno dalle sedi universitarie estere convenzionate gli studenti del Programma ERASMUS che abbiano sostenuto esami presso tali sedi devono presentare presso la Segreteria Studenti di Facoltà l'attestazione dell'esito degli esami relativi ai corsi autorizzati **ed il numero di ECTS accreditati**. Il **CCL SZTPA** prende atto degli esami sostenuti presso la Facoltà ospite ed assegna un voto in trentesimi nel rispetto dei criteri di equivalenza delle valutazioni.

Art. 3

Del giudizio di cui al punto precedente si dovrà tenere conto come parte integrante e qualificante del curriculum dello studente.

Art. 4

La frequenza documentata presso una sede universitaria convenzionata è sostitutiva della frequenza (**se prevista**) di tutti i corsi **compresi dal Piano di studi del corso di Laurea SZTPA** per lo stesso periodo.

Vengono riconosciuti gli esami eventualmente superati nella Facoltà ospite solo se preventivamente approvati dal **CCL SZTPA**.

Art. 5

Gli studenti che nel corso del programma di mobilità studentesca ERASMUS hanno ottenuto la frequenza o sostenuto esami di profitto in discipline che non hanno equipollenza nei Corsi Integrati previsti dall'Ordinamento didattico dovranno integrare la parte di programma mancante.

Art. 6

Per quanto riguarda i corsi a scelta dello studente dovranno essere pari almeno a **12 ECTS**.

La frequenza dell'attività pratica relativa al corso integrato non deve essere contemporanea allo svolgimento del tirocinio.

REGOLAMENTO del CL SZTPA per STUDENTI ERASMUS in INGRESSO

1. Lo studente ERASMUS in ingresso è tenuto a conoscere la lingua italiana con un livello base.

2. Lo studente ERASMUS in ingresso è tenuto a frequentare le lezioni di DIDATTICA PRATICA relativa alle materie incluse nel suo Learning Agreement, aggiungendosi alla lista degli studenti frequentanti. Nel caso in cui lo studente abbia già frequentato il corso nel paese di provenienza, è tenuto a fornire idonea documentazione.
3. Gli studenti ERASMUS in ingresso, che abbiano inclusi nel loro Learning Agreement i tirocini, sono tenuti a svolgere il turno predeterminato completo.
4. Gli studenti ERASMUS in ingresso possono svolgere parte del tirocinio previsto dal loro Learning Agreement in strutture esterne al Dipartimento, purché convenzionate, previa stesura del Progetto formativo esterno.